

# Il trattamento fiscale delle spese di formazione e formazione continua professionali

Alcune riflessioni sulla nuova Circolare n. 42 dell'AFC che disciplina il trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali



**Anna Maestrini**

Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, Vicedirettrice della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, Bellinzona

## Disclaimer

Le considerazioni del presente contributo sono espresse a titolo personale e non vincolano in nessun modo la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.

### **Circolare n. 42 – Trattamento fiscale delle spese di formazione e formazione continua professionali.**

La nuova Circolare AFC n. 42, del 30 novembre 2017, ha il pregio di chiarire una serie di aspetti interpretativi e di applicazione della Legge federale del 27 settembre 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, entrata in vigore il 1° gennaio 2016. In particolare, essa affronta la questione relativa al sistema educativo in Svizzera, fornisce dei chiarimenti in merito all'ammissibilità o meno di determinate deduzioni (consulenze, eventi con elementi formativi, ecc.), alle spese di formazione e formazione continua sostenute dal datore di lavoro, risp. rimborsate dal collaboratore al datore di lavoro, nonché alle modalità di deduzione per le persone assoggettate all'imposta alla fonte. La Circolare AFC non risponde, però, ad opinione dell'autrice, a tutti i dubbi interpretativi e di applicazione che necessiteranno, pertanto, di essere risolti attraverso le prassi delle autorità fiscali ed, eventualmente, dai Tribunali se interpellati in merito.

di formazione e formazione continua<sup>[2]</sup>, ai quali si aggiungono, in virtù dell'effetto vincolante per Cantoni e Comuni, i relativi adeguamenti alla Legge tributaria ticinese (LT; RL 640.100), entrambi entrati in vigore il 1° gennaio 2016<sup>[3]</sup>.

In base alle nuove norme legislative sono deducibili tutte le spese di formazione e formazione continua professionali dopo aver conseguito un primo diploma del livello secondario II. In assenza di un diploma di questo livello è comunque possibile, a partire dal 20° anno di età, dedurre tutte le spese di formazione e formazione continua professionali, purché non si tratti di costi di formazione sostenuti sino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

La deduzione è limitata a un massimo di fr. 12'000 a livello federale (art. 33 cpv. 1 lett. j della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]) e di fr. 10'000 a livello cantonale (art. 32 cpv. 1 lett. n LT).

Non sono, per contro, deducibili le spese per corsi di formazione e formazione continua che non hanno fini professionali, ma che sono frequentati per mero passatempo (cd. "hobby").

Le predette norme si basano sul sistema educativo svizzero, il quale è suddiviso in quattro livelli principali, riprendendone in parte la terminologia. In particolare, il nostro sistema educativo può essere riassunto come segue<sup>[4]</sup>:

- *livello primario o elementare*: include gli anni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare;
- *livello secondario I*: fornisce una formazione scolastica

<b>I. Oggetto della Circolare n. 42 e sistema educativo in Svizzera</b> .....	<b>372</b>
<b>II. La deduzione generale e il limite massimo</b> .....	<b>373</b>
<b>III. La formazione e la formazione continua non professionali</b> .....	<b>374</b>
<b>IV. Le deduzioni da parte del datore di lavoro</b> .....	<b>374</b>
<b>V. Conclusioni</b> .....	<b>375</b>

## **I. Oggetto della Circolare n. 42 e sistema educativo in Svizzera**

La Circolare n. 42 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), del 30 novembre 2017<sup>[1]</sup>, illustra e precisa la nuova normativa federale sul trattamento fiscale delle spese

[1] La Circolare n. 42 è disponibile al seguente link: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/kreisschreiben.html> (consultato il 09.07.2018).

[2] RU 2014 1105, in: <https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2014/1105.pdf> (consultato il 09.07.2018).

[3] Messaggio del Consiglio di Stato del Cantone Ticino concernente il progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994. Trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, n. 7089, del 29 aprile 2015, in: <https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/M7089.pdf> (consultato il 09.07.2018).

[4] Si veda: <http://sistemaeducativo.educa.ch> (consultato il 09.07.2018).

generale ed è obbligatorio (scuole medie in Ticino);

- ♦ *livello secondario II*: segue la scuola dell'obbligo ed è composto da cicli di formazione generale (scuole di maturità liceale e scuole specializzate) oppure da cicli di formazione professionale di base (aziende di tirocinio, scuole di arti e mestieri e scuole professionali);
- ♦ *livello terziario*: comprende le formazioni nel quadro della formazione professionale superiore o universitaria (scuole universitarie, politecnici, alte scuole pedagogiche, scuole universitarie professionali, scuole specializzate superiori, preparazione agli esami federali professionali superiori).

Come già detto, le deduzioni fiscali in oggetto escludono di base il livello primario e il livello secondario I e II, fatta eccezione per i costi di formazione legati a un secondo diploma del livello secondario II. Un esempio potrebbe essere la persona che, dopo aver conseguito un primo diploma di livello secondario II presso la scuola di arti e mestieri (non deducibile secondo le disposizioni citate), ed aver lavorato come informatico per alcuni anni, decide di iniziare un tirocinio in un nuovo settore professionale. Eventuali costi relativi a questo secondo diploma di livello secondario II, se giustificati, potrebbero essere dedotti dal relativo reddito della persona.

I settori più toccati dalle deduzioni sono, ad ogni modo, le formazioni a partire dal livello terziario, includendo però anche i costi per la formazione continua nella professione attuale, per la riqualifica professionale, per il reinserimento professionale e per un avanzamento professionale (carriera) non necessariamente contemplati nel predetto sistema educativo istituzionale (generalmente statale). Un esempio a riguardo sono gli svariati corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale offerti da centri di studio riconosciuti.

Se il contribuente non ha mai conseguito un diploma di livello secondario II e non ha ancora compiuto il 20° anno di età, i predetti costi per la formazione continua professionale non sono deducibili. Un esempio potrebbe essere un meccanico di automobili non qualificato (senza diploma) di età inferiore ai 20 anni, che decide di frequentare dei corsi specialistici per approfondire le sue conoscenze nella riparazione di determinate marche. Tali costi non sono deducibili ai sensi delle norme sulla formazione continua. Lo stesso meccanico avrà, per contro, la facoltà di dedurre i costi correlati a corsi specialistici frequentati dopo il compimento del 20° anno di età.

Pur non indicandolo espressamente, si può dedurre che l'età limite di 20 anni è stata inserita dal legislatore come parametro fisso e oggettivo per distinguere chiaramente una prima fase di formazione generale dello studente (di principio non deducibile), rispetto ad una seconda fase di formazione superiore di terzo livello (deducibile), quando la persona non ha conseguito diplomi oltre la frequentazione della scuola dell'obbligo.

Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia, la deduzione è possibile solo qualora possano comprovare un'attività lucrativa attuale oppure rendano verosimile un'attività lucrativa futura.

Rispetto al precedente quadro giuridico in vigore sino al 31 dicembre 2015, il quale era molto impostato sul concetto limitato di perfezionamento professionale o riqualifica e reinserimento professionali obbligatori, le nuove disposizioni estendono notevolmente le possibilità di deduzione, in particolare:

- ♦ la formazione per il conseguimento di un secondo o ulteriore diploma di livello secondario II è ora deducibile;
- ♦ la formazione a partire dal livello terziario, inclusa la riqualifica professionale volontaria e l'avanzamento professionale (carriera) sono ora deducibili.

### II. La deduzione generale e il limite massimo

La deduzione per le spese di formazione e di formazione continua professionali secondo gli artt. 33 cpv. 1 lett. j LIFD e 32 cpv. 1 lett. n LT costituisce una deduzione generale con cui si tiene conto degli oneri effettivi sostenuti personalmente dal contribuente, fino a concorrenza di un importo massimo annuo di fr. 12'000 a livello federale e fr. 10'000 a livello cantonale.

Non si tratta di una deduzione forfettaria e, inoltre, per farla valere non occorre alcun nesso con i proventi da attività lucrativa. Per i coniugi e i *partner* registrati, non separati legalmente o di fatto, la deduzione spetta comunque ad entrambi a prescindere se questi hanno conseguito nel periodo fiscale in questione del reddito derivante da attività lucrativa o meno.

La Circolare n. 42 precisa, inoltre, che gli oneri effettivi sostenuti fino a concorrenza dell'importo massimo ammesso possono essere dedotti anche in caso di assoggettamento inferiore ad un anno.

Nei costi di formazione e formazione continua possono rientrare tutte le spese direttamente o indirettamente connesse con tale formazione, incluse le spese di trasporto (per recarsi dal domicilio o dal luogo di lavoro alla località del corso) oppure di vitto e alloggio, purché necessarie. Le spese non necessarie sono da attribuire al tenore di vita privato del contribuente e non danno diritto ad alcuna deduzione.

La Circolare n. 42 fa, in aggiunta, una precisazione importante, asserendo che per poter dedurre fiscalmente i costi sostenuti non è necessaria nemmeno l'acquisizione effettiva del diploma del ciclo di formazione. Se il criterio di professionalità è adempiuto, il quale richiede una determinata qualità a livello di trasmissione delle conoscenze e dell'approccio metodico, secondo la Circolare n. 42 è sufficiente che il contribuente possa comprovare di avere sostenuto tali spese.

Quest'ultima considerazione relativa alla mancata acquisizione del diploma può risultare, a mio avviso, condivisibile qualora il corso di formazione abbia una relazione diretta o indiretta con l'esercizio dell'attuale professione. Infatti, si può presumere che, indipendentemente dal diploma, vi sia stato un passaggio di conoscenze che non può che migliorare le qualifiche professionali esistenti, anche eventualmente in ottica di un percorso di carriera.

Mi permetto, per contro, di sollevare qualche riserva qualora lo stesso corso sia frequentato unicamente al fine di poter esercitare in futuro una (ipotetica) nuova professione che nulla ha a che vedere con quella attualmente svolta. Senza l'ottenimento del relativo diploma è, infatti, difficile immaginare di poter concludere una riqualifica professionale volontaria che permetta al contribuente di cambiare professione e di ottenere i mezzi finanziari sufficienti al proprio sostentamento.

Il non ottenimento del diploma in ambito di riqualifica professionale volontaria potrebbe essere considerato dall'autorità fiscale come un indizio che la persona non ha acquisito nuove qualifiche professionali sufficienti, venendo pertanto a mancare il criterio di professionalità come presupposto per la deduzione conformemente alla Circolare n. 42.

In tali circostanze, di fatto non molto usuali, sarebbe necessario, pertanto, ai fini dell'ammissibilità o meno di una deduzione, considerare tutti i fattori soggettivi e oggettivi che hanno spinto il contribuente a frequentare il corso e che gli hanno impedito di conseguire il diploma, facendo in ogni caso una netta distinzione tra fattori totalmente dipendenti da libere scelte della persona (abbandono volontario senza motivo, rinuncia senza motivo ad effettuare gli esami, ecc.) rispetto a fattori integralmente, o in parte indipendenti, dalla sua volontà (bocciatura degli esami alla fine di tutto il percorso di studio, malattia, infortunio, altro), nonché valutando la probabilità che tale persona possa effettivamente inserirsi nella nuova professione, malgrado la mancanza di un diploma riconosciuto sul mercato del lavoro.

La Circolare n. 42 sembra in ogni modo voler adottare un approccio più pragmatico, senza distinzione tra i diversi fattori, facilitando in questo modo il compito delle autorità fiscali che possono riconoscere la deduzione dei costi senza entrare nel merito delle cause di un eventuale non conseguimento di un diploma.

Personalmente, ritengo che questa interpretazione estremamente estensiva possa risultare contraria alla *ratio* della legge stessa che non dovrebbe avere come scopo ultimo quello di riconoscere qualsiasi tentativo di riqualifica volontaria, anche quando questo non sfocia in una nuova qualifica professionale riconosciuta<sup>[5]</sup>.

### III. La formazione e la formazione continua non professionali

La formazione e la formazione continua che persegue lo scopo di trasmettere conoscenze professionali ai sensi della predetta normativa, dev'essere distinta dalle formazioni il cui obiettivo primario è di diversa natura, segnatamente nei casi in cui l'obiettivo è quello di risolvere un problema concreto oppure con prevalente carattere di svago.

[5] Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, del 4 marzo 2011, n. 11.023, in: FF 2011 2365, <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2011/2365.pdf> (consultato il 09.07.2018), p. 2386.

Secondo la Circolare n. 42, i mandati di consulenza non hanno, di principio, un carattere formativo, quanto piuttosto lo scopo di proporre degli approfondimenti e/o risoluzioni a un problema sulla base di un contratto concepito in base alle esigenze individuali del mandante e fondato su una precedente analisi della situazione. Di conseguenza, anche le consulenze professionali, per lo studio e la carriera, nonché i *coaching* e i *training* professionali non sono da considerare come formazione professionale a beneficio di deduzione. In caso di dubbio sarà necessario far capo al testo del contratto per verificare se prevale il carattere di consulenza, risp. il carattere di formazione professionale.

Questo non riconoscimento delle deduzioni è ancora più evidente in caso di eventi di intrattenimento, svago, socializzazione, sport e *hobby*, i quali non hanno fini formativi professionali evidenti. Anche in tale evenienza, in caso di dubbio, è opportuno far capo al principio della prevalenza di cui si accenna anche nella Circolare n. 42:

- se l'attività ha prevalente carattere di svago e di intrattenimento per l'occupazione del tempo libero, i relativi costi non saranno fiscalmente deducibili;
- se, invece, il contribuente è in grado di comprovare che la partecipazione ad un determinato corso, apparentemente legato al tempo libero, è dettato da chiare e prevalenti esigenze di formazione professionale, l'autorità fiscale sarà chiamata a valutare l'eventuale deduzione. Un esempio potrebbe essere il caso di un operatore sociale che segue dei corsi di danza ai fini della sua attività come animatore in un istituto per giovani.

L'approccio adottato dalla Circolare n. 42 è, a mio avviso, condivisibile e rispecchia la *ratio* della legislazione in materia di formazione professionale.

### IV. Le deduzioni da parte del datore di lavoro

Secondo gli artt. 27 cpv. 2 lett. e e 59 cpv. 1 lett. e LIFD, nonché gli artt. 26 cpv. 2 lett. e e 68 cpv. 1 lett. e LT, i datori di lavoro possono dedurre fiscalmente le spese da loro sostenute per la formazione e la formazione continua professionale del loro personale, conformemente alle disposizioni ordinarie.

Il legislatore non ha volutamente sottoposto il datore di lavoro, che sopporta dei costi di formazione professionale a beneficio dei propri dipendenti, al limite di esenzione di fr. 12'000 ai fini dell'imposta federale diretta, risp. fr. 10'000 ai fini dell'imposta cantonale ticinese, a cui sarebbe, invece, sottoposto il collaboratore che frequenta una formazione professionale, qualora dovesse pagarla di tasca propria, conformemente agli artt. 33 cpv. 1 LIFD e 32 cpv. 1 LT. Rimane, invece, anche in questi casi, l'esigenza di comprovare che tali costi rientrano nella qualifica di spese di formazione e formazione continua professionali ai sensi della nuova normativa federale. Qualora non fosse possibile far rientrare tali costi nella predetta qualifica, al datore di lavoro resta sempre la possibilità di comprovare che tali costi costituiscono in ogni modo delle spese giustificate dall'uso commerciale. Un esempio potrebbe essere la partecipazione di un collaboratore a degli eventi, a fini puramente promozionali, per l'azienda in cui lavora.

Importante, inoltre, notare che, qualora la fattura fosse intestata al dipendente, il datore di lavoro che sostiene le spese di formazione professionale di tale collaboratore dovrà indicare le spese a suo carico alla cifra 13.3 del Certificato di salario ai fini di controllo (evitare una "doppia deduzione"). Per il collaboratore tale agevolazione non è, per contro, considerata come vantaggio valutabile in denaro e non sarà, pertanto, tenuto a dichiararla come reddito nella propria dichiarazione fiscale (artt. 17 cpv. 1<sup>bis</sup> LIFD e 16 cpv. 3 LT).

Da rilevare anche la posizione particolare del contribuente che esercita un'attività professionale indipendente, con o senza collaboratori alle sue dipendenze, e che intende seguire lui personalmente dei corsi di formazione professionale. Se quest'ultimo può comprovare che tali corsi costituiscono delle spese aziendali giustificate, egli potrà dedurre l'intero ammontare, secondo i principi generali ammessi dal diritto fiscale. Se, invece, non è possibile giustificare tali costi da un punto di vista aziendale, ma gli stessi rientrano oggettivamente nella qualifica di spese professionali ai sensi della nuova normativa federale, l'importo in deduzione sarà limitato al tetto massimo di fr. 12'000 ai fini dell'imposta federale diretta, risp. fr. 10'000 ai fini dell'imposta cantonale ticinese, conformemente agli artt. 33 cpv. 1 LIFD e 32 cpv. 1 LT. Un possibile esempio relativo a quest'ultima ipotesi potrebbe essere il caso in cui un informatico libero professionista decide di seguire dei corsi di istruttore di sub, ottenendone il diploma. Questi corsi potrebbero effettivamente rientrare, a determinate condizioni, nella categoria di riqualifica professionale volontaria ai sensi dei precitati articoli, mentre sarebbe più difficile comprovare che tali costi sono delle spese aziendali giustificate dall'attività svolta attualmente dal contribuente.

La Circolare n. 42 entra poi nel dettaglio di casi specifici e si sofferma, in particolare, sulle situazioni in cui il lavoratore deve restituire (per intero o in parte) le spese di formazione professionale di cui si era fatto carico precedentemente il suo datore di lavoro. In questa evenienza, il lavoratore nell'anno del rimborso potrà far valere delle deduzioni fiscali fino al tetto massimo previsto dalle normative federale e cantonale per ogni anno civile passato in cui ha sostenuto tali spese.

Al contrario, nei casi in cui il lavoratore riceva un indennizzo dal datore di lavoro in un periodo fiscale successivo all'anno in cui aveva fatto valere tali costi in deduzione dal proprio reddito imponibile, egli si ritroverà ad aver fatto valere in deduzione costi maggiori e non corrispondenti alla realtà. Egli dovrà pertanto computare tale indennizzo del datore di lavoro come reddito imponibile ai sensi degli artt. 16 cpv. 1 LIFD e 15 cpv. 1 LT. La Circolare n. 42 presenta a tal riguardo una serie di esempi che semplificano la comprensione di quanto appena esposto<sup>[6]</sup>.

Essa non entra, invece, nel merito della situazione in cui il contribuente, dopo aver frequentato un corso della durata di più anni per una riqualifica professionale volontaria (senza alcun nesso con l'attuale professione svolta) decide,

improvvisamente e senza ragioni plausibili, di abbandonare volontariamente tale corso prima dell'ottenimento del diploma oppure di non presentarsi agli esami finali. Che ne è delle deduzioni per formazione professionale fatte valere negli anni antecedenti con l'intenzione di esercitare una nuova professione in futuro? Seguendo il ragionamento esposto al Capitolo II, ultimo paragrafo di questo contributo, l'approccio pragmatico adottato dalla Circolare n. 42 sembrerebbe permettere all'autorità fiscale di non rientrare in materia e di non preoccuparsi, quindi, se il contribuente non ha acquisito sufficienti qualifiche professionali per svolgere la nuova attività.

È mio parere, del tutto personale, per contro, che l'autorità fiscale dovrebbe avere la facoltà di riprendere – tramite una procedura di recupero d'imposta – come reddito imponibile nell'anno di conclusione della formazione, quegli importi fatti valere precedentemente come deduzioni per un'ipotetica riqualifica professionale volontaria non avvenuta, senza giustificati motivi.

### V. Conclusioni

La Circolare n. 42, pur non essendo esaustiva e con qualche riserva su alcuni approcci adottati, ha indubbiamente il pregio di chiarire una serie di punti che rimanevano aperti a livello di legislazione federale e può, quindi, essere considerata come un utile strumento di applicazione sia per il contribuente che per l'autorità fiscale.

[6] Cfr. Circolare n. 42, p. 11.